

**Protocollo del 2005
relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti
contro la sicurezza delle piattaforme fisse
situate sulla piattaforma continentale**

Concluso a Londra il 14 ottobre 2005

Approvato dall'Assemblea federale il 13 giugno 2008¹

Ratificato con strumento depositato dalla Svizzera il 15 ottobre 2008

Entrato in vigore per la Svizzera il 28 luglio 2010

(Stato 22 luglio 2024)

Gli Stati Parte al presente Protocollo,

essendo parti del Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 1988²;

riconoscendo che le ragioni per le quali il Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione³ per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima è stato elaborato sono valide anche per le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale;

tenendo conto delle disposizioni dei predetti Protocolli,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Ai fini del presente Protocollo:

1. Per «Protocollo del 1988» s'intende il Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale, concluso a Roma il 10 marzo 1988.
2. Per «Organizzazione» s'intende l'Organizzazione marittima internazionale.
3. Per «Segretario generale» s'intende il Segretario generale dell'Organizzazione.

Art. 2

Sostituire il paragrafo 1 dell'articolo 1 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

1. Le disposizioni dei paragrafi 1 c), d), e), f), g), h) e 2 a) dell'articolo 1, quelle degli articoli 2^{bis}, 5, 5^{bis} e 7 e quelle degli articoli 10–16, compresi gli articoli 11^{bis},

RU 2010 3345; FF 2008 985

¹ RU 2010 3343

² RS 0.747.711

³ RS 0.747.712

11^{ter} e 12^{bis} della Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, modificata dal Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima, si applicano pure *mutatis mutandis* ai reati menzionati negli articoli 2, 2^{bis} e 2^{ter} del presente Protocollo, qualora questi reati siano commessi a bordo o contro le piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale.

Art. 3

1. Sostituire il paragrafo 1 d) dell'articolo 2 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

- d) colloca o fa collocare su una piattaforma fissa, con qualsiasi mezzo, un dispositivo o una sostanza atta a distruggere la piattaforma fissa o di natura tale da mettere in pericolo la sua sicurezza.

2. Stralciare il paragrafo 1 e) dell'articolo 2 del Protocollo del 1988.

3. Sostituire il paragrafo 2 dell'articolo 2 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

2. Commette altresì reato chiunque minacci di commettere uno dei reati di cui ai paragrafi 1 b) e c), se detta minaccia è tale da compromettere la sicurezza della piattaforma fissa, sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione intesa a costringere una persona fisica o giuridica a compiere o ad astenersi dal compiere un atto qualsiasi.

Art. 4

1. Inserire il testo seguente quale articolo 2^{bis}:

Art. 2^{bis}

Commette reato ai sensi del presente Protocollo chiunque, illecitamente ed intenzionalmente, allo scopo di compiere un atto che, per sua natura o visto il suo contesto, si prefigge di intimidire una popolazione o di costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un atto qualsiasi:

- a) utilizza contro una piattaforma fissa o a bordo della stessa o scarica da una piattaforma fissa esplosivi, materiale radioattivo o armi BCN in modo da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
- b) scarica da una piattaforma fissa idrocarburi, gas naturale liquefatto o altre sostanze nocive o potenzialmente pericolose che non sono contemplate nella lettera a) in quantità e concentrazioni tali da provocare o rischiare di provocare la morte o danni corporali o materiali gravi; o
- c) minaccia di commettere uno qualsiasi dei reati menzionati nelle lettere a) o b), sia tale minaccia accompagnata o no, secondo la legislazione nazionale, da una condizione.

2. Inserire il testo seguente quale articolo 2^{ter}:

Art. 2^{ter}

Commette altresì reato ai sensi del presente Protocollo chiunque:

- a) illecitamente ed intenzionalmente ferisce o uccide una persona, sempre che tali fatti presentino una connessione con uno dei reati di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 o all'articolo 2^{bis}; o
- b) tenta di commettere un reato menzionato nel paragrafo 1 dell'articolo 2, nelle lettere a) o b) dell'articolo 2^{bis} o nella lettera a) del presente articolo; o
- c) si rende complice di un reato di cui all'articolo 2 o 2^{bis} o alle lettere a) o b) del presente articolo; o
- d) organizza la commissione di un reato di cui all'articolo 2 o 2^{bis} o alle lettere a) o b) del presente articolo od ordina ad altre persone di commetterlo; o
- e) contribuisce alla commissione di uno o più reati di cui all'articolo 2 o 2^{bis} o alle lettere a) o b) del presente articolo per il tramite di un gruppo di persone che agiscono di concerto, essendo questo contributo intenzionale e prestato:
 - i) nell'intento di facilitare l'attività criminale del gruppo o per agevolarne lo scopo, qualora questa attività o questo scopo implichi la commissione di un reato di cui all'articolo 2 o 2^{bis}, o
 - ii) sapendo che il gruppo intende commettere un reato di cui all'articolo 2 o 2^{bis}.

Art. 5

1. Sostituire il paragrafo 1 dell'articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

1. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2^{bis} e 2^{ter} quando il reato è commesso:

- a) contro o a bordo di una piattaforma fissa mentre questa è situata sulla piattaforma continentale di tale Stato; o
- b) da un cittadino di tale Stato.

2. Sostituire il paragrafo 3 dell'articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

3. Ogni Stato Parte che ha istituito la propria giurisdizione nei casi di cui al paragrafo 2 lo notifica al Segretario generale. Se in seguito detto Stato Parte annulla tale competenza, ne dà notifica al Segretario generale.

3. Sostituire il paragrafo 4 dell'articolo 3 del Protocollo del 1988 con il testo seguente:

4. Ogni Stato Parte adotta i provvedimenti necessari al fine di istituire la propria giurisdizione per giudicare i reati di cui agli articoli 2, 2^{bis} e 2^{ter} nei casi in cui il presunto autore del reato si trova sul suo territorio ed esso non lo estrada verso uno

qualsiasi degli Stati Parti che hanno istituito la loro giurisdizione in conformità dei paragrafi 1 e 2.

Art. 6 Interpretazione e applicazione

1. Il Protocollo del 1988 e il presente Protocollo sono considerati e interpretati dalle Parti del presente Protocollo come un unico strumento.

2. Gli articoli 1–4 del Protocollo del 1988, nella loro versione riveduta dal presente Protocollo, come pure gli articoli 8–13 del presente Protocollo costituiscono e sono denominati Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale (Protocollo SUA del 2005 sulle piattaforme fisse).

Art. 7

Aggiungere il testo seguente quale articolo 4^{bis} del Protocollo:

Art. 4^{bis} Clausola finale del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale

Le clausole finali del Protocollo del 2005 per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale sono gli articoli 8–13 del Protocollo del 2005 relativo al Protocollo per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza delle piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale. Nel presente Protocollo, i riferimenti agli Stati Parte sono considerati come riferimenti agli Stati Parte del Protocollo del 2005.

Clausole finali

Art. 8 Firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma dal 14 febbraio 2006 al 13 febbraio 2007 alla sede dell'Organizzazione marittima internazionale. Esso rimane poi aperto per l'adesione.

2. Gli Stati possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati dal presente Protocollo mediante:

- a) la firma senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione; oppure
- b) la firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione; oppure
- c) l'adesione.

3. La ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione sono effettuate attraverso il deposito di un apposito strumento presso il Segretario Generale.

4. Solo uno Stato che ha firmato il Protocollo del 1988 senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione, o che ha ratificato, accettato, approvato il Protocollo del 1988 o vi ha aderito, può divenire Parte del presente Protocollo.

Art. 9 Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la data alla quale tre Stati l'hanno firmato senza riserva per quanto riguarda la ratifica, l'accettazione o l'approvazione o hanno depositato uno strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso il Segretario generale. Tuttavia, il presente Protocollo non entra in vigore prima dell'entrata in vigore del Protocollo del 2005 relativo alla Convenzione per la repressione di atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima.

2. Per ogni Stato che deposita uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione del presente Protocollo o di adesione a quest'ultimo dopo che sono state soddisfatte le condizioni menzionate nel paragrafo 1 per la sua entrata in vigore, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione o l'adesione ha effetto novanta giorni dopo la data del deposito.

Art. 10 Denuncia

1. Il presente Protocollo può essere denunciato da uno degli Stati Parte in ogni momento dopo la data alla quale il presente Protocollo entra in vigore nei confronti di tale Stato.

2. La denuncia ha luogo mediante il deposito di uno strumento di denuncia presso il Segretario generale.

3. La denuncia ha effetto un anno dopo il deposito dello strumento di denuncia presso il Segretario generale o alla scadenza di un periodo di tempo più lungo se così è indicato in questo strumento di denuncia.

Art. 11 Revisione e modifica

1. L'Organizzazione può convocare una Conferenza per la revisione o la modifica del presente Protocollo.

2. Il Segretario generale convoca una conferenza degli Stati Parte al presente Protocollo per la revisione o l'adozione di emendamenti al presente Protocollo, a richiesta di un terzo degli Stati Parte che non sia inferiore a cinque.

3. Ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, depositato dopo la data di entrata in vigore di un emendamento al presente Protocollo si applica al Protocollo così come emendato.

Art. 12 Depositario

1. Il presente Protocollo, come pure ogni emendamento adottato conformemente all'articolo 11, è depositato presso il Segretario generale.

2. Il Segretario generale:

- a) informa tutti gli Stati che hanno firmato il presente Protocollo o vi hanno aderito:
 - i) di ogni nuova firma o di ogni deposito di un nuovo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, nonché della loro data,
 - ii) della data di entrata in vigore del presente Protocollo,
 - iii) del deposito di ogni strumento di denuncia del presente Protocollo, nonché della data alla quale è stato ricevuto e della data dalla quale la denuncia ha effetto,
 - iv) di ogni comunicazione fatta in applicazione degli articoli del presente Protocollo; e
- b) trasmette copie certificate conformi del presente Protocollo a tutti gli Stati che lo hanno firmato o vi hanno aderito.

3. All'atto dell'entrata in vigore del presente Protocollo, il Segretario generale ne trasmette una copia certificata conforme al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per essere registrata e pubblicata in conformità dell'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite⁴.

Art. 13 Lingue

Il presente Protocollo è redatto in un unico esemplare originale nelle lingue inglese, araba, cinese, spagnola, francese e russa, ciascun testo facente ugualmente fede.

In fede di che, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno apposto la loro firma al presente Protocollo.

Fatto a Londra il quattordici ottobre due mila cinque.

(Seguono le firme)

⁴ RS 0.120

Campo d'applicazione il 22 luglio 2024⁵

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Algeria	25 gennaio	2011 A	25 aprile	2011
Antigua e Barbuda	24 novembre	2015	22 febbraio	2016
Arabia Saudita	31 luglio	2013 A	29 ottobre	2013
Austria	18 giugno	2010	16 settembre	2010
Barbados	8 marzo	2023 A	6 giugno	2023
Belgio	2 luglio	2019 A	2 ottobre	2019
Benin	28 giugno	2018 A	26 settembre	2018
Bulgaria	7 ottobre	2010	5 gennaio	2011
Congo (Kinshasa)	28 maggio	2015 A	26 agosto	2015
Costa d'Avorio	23 marzo	2012 A	21 giugno	2012
Cuba	10 aprile	2014 A	9 luglio	2014
Danimarca* a	14 settembre	2018	13 dicembre	2018
Dominicana, Repubblica	9 ottobre	2010 A	28 luglio	2010
Estonia	16 maggio	2008	28 luglio	2010
Figi	21 maggio	2008 A	28 luglio	2010
Finlandia	26 maggio	2020	24 agosto	2020
Francia*	9 maggio	2018	7 agosto	2018
Germania	29 gennaio	2016	28 aprile	2016
Ghana	18 novembre	2019 A	16 febbraio	2020
Giamaica	28 novembre	2013 A	26 febbraio	2014
Gibuti	23 aprile	2014 A	22 luglio	2014
Grecia	11 settembre	2013	10 dicembre	2013
Iraq	6 marzo	2024 A	4 giugno	2024
Kazakistan	3 maggio	2019 A	1° agosto	2019
Lettonia	16 novembre	2009 A	28 luglio	2010
Liechtenstein	28 agosto	2009	28 luglio	2010
Marshall, Isole	9 maggio	2008 A	28 luglio	2010
Mauritania	21 agosto	2013 A	19 novembre	2013
Montenegro	6 gennaio	2020 A	5 aprile	2020
Nauru	29 aprile	2010 A	28 luglio	2010
Norvegia	30 settembre	2013	29 dicembre	2013
Nuova Zelanda	26 febbraio	2018	27 maggio	2018
Tokelau	26 febbraio	2018	27 maggio	2018
Paesi Bassi b	1° marzo	2011 A	30 maggio	2011
Palau	29 settembre	2011 A	28 dicembre	2011
Panama	24 febbraio	2011 A	25 maggio	2011
Portogallo	1° settembre	2015 A	30 novembre	2015

⁵ RU 2010 3345; 2011 3821; 2014 767; 2015 2931; 2016 3007; 2019 2459; 2020 2723; 2024 388.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A)		Entrata in vigore	
Qatar	10 gennaio	2014 A	10 aprile	2014
Saint Vincent e Grenadine	5 luglio	2010	3 ottobre	2010
San Marino	15 dicembre	2014 A	15 marzo	2015
Santa Lucia	8 novembre	2012 A	6 febbraio	2013
Spagna	16 aprile	2008	28 luglio	2010
Stati Uniti d'America	28 agosto	2015	26 novembre	2015
Svezia	22 settembre	2014	21 dicembre	2014
Svizzera	15 ottobre	2008 A	28 luglio	2010
Turchia	21 giugno	2019	19 settembre	2019
Uruguay	29 aprile	2015 A	28 luglio	2015
Vanuatu	20 agosto	2008 A	28 luglio	2010

* Riserve e dichiarazioni.

Le riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo in inglese può essere ottenuto sul sito Internet dell'Organizzazione internazionale marittima (IMO): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, oppure presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Il Prot. non si applica alle Isole Faerøer e alla Groenlandia.

^b Per il Regno in Europa e la parte caraibica dei Paesi Bassi (Bonaire, Sint Eustatius e Saba).